



Notai Michelangelo Casiano

Allegato "B" all'atto Rep. n. 15.321 e Racc. n. 10.614 -----

----- **STATUTO** -----

----- **"MULI BWANJI E.T.S. FILANTROPICO"** -----

ART. 1: ORIGINE E COSTITUZIONE -----

1. Nella convinzione che i diritti alla salute, allo studio e al lavoro rientrano tra i diritti inalienabili dell'uomo e che a tutte le persone debbano essere garantiti l'assistenza sanitaria, sociale l'educazione e il lavoro attraverso adeguate strutture e adeguati servizi, è costituita - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 nel rispetto del codice civile e dei valori e principi della Costituzione della Repubblica Italiana - l'**associazione "MULI BWANJI E.T.S. FILANTROPICO"** ente filantropico senza finalità di lucro, con l'obbligo di utilizzare tali locuzione o acronimo nei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolti al pubblico. L'Associazione nasce di fatto, libera, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro alcuno, dal lavoro pluriennale, compiuto dai fondatori, di ricerca e sviluppo delle condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni dei paesi svantaggiati, con durata limitata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta). -----

ART. 2: SEDE -----

a) L'Associazione ha sede a Padova. -----

Il trasferimento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria. --

ART. 3: FINALITÀ E ATTIVITÀ -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.lgs 117/2017. -----

In particolare si propone di perseguire i seguenti scopi principalmente in Malawi - Africa: -----

- promuovere il sostegno al funzionamento di strutture sanitarie; -----
- promuovere il sostegno al funzionamento di orfanotrofi; -----
- promuovere il sostegno al funzionamento di edifici scolastici; -----
- promuovere la cittadinanza attiva dei giovani ed incentivare la partecipazione alla vita civica; -----
- promuovere e favorire lo scambio interculturale; -----
- promuovere iniziative formative, professionalizzanti e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; -----
- creare sinergia con le altre realtà presenti nel territorio; -----

a beneficio e quale aiuto umanitario alla collettività ivi residente, per l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché per la beneficenza e per la tutela dei diritti civili di tale popolazione residente svantaggiata. -----

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'Associazione intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017: -----

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. -----

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni: -----

- finanziare la struttura sanitaria denominata "Masuku Hospital" ubicata in Masuku (Malawi - Africa); -----

- finanziare l'orfanotrofio di Namwera (Malawi - Africa); -----

- organizzare incontri pubblici con enti e associazioni per sensibilizzare la tutela della popolazione del Malawi. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Ente Filantropico potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. -----

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017. -----

ART. 4: PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE -----

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni e lasciti o contributi da parte di aderenti e da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, oltre che dagli eventuali avanzi netti di gestione, che devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, accessorie e connesse e - come pure i proventi delle attività, i fondi, le riserve di capitale - non possono essere comunque divisi tra i soci, nemmeno indirettamente. -----

b) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito in misura pari al minimo previsto tempo per tempo dalla legge ed il patrimonio è quello risultante dalla perizia di stima redatta dal Dott. Omar Chiarello, nato a Camposampiero il 8 luglio 1970, ed asseverata con giuramento in data 23 febbraio 2026. -----

c) Per il perseguimento dello scopo statutario l'Associazione dispone delle seguenti entrate: -----

- versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione o che vi contribuiscono con elargizioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni; -----

- introiti derivanti dall'amministrazione del patrimonio; -----

- introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, connesse e accessorie di cui all'art. 3. -----

e) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi salvo quelli eventualmente stabiliti dal consiglio direttivo. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. -----

f) I versamenti al fondo di dotazione possono quindi essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. -----

g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. -----

ART. 5: FONDATORI E SOCI -----

a) Sono aderenti (o equivalenti soci o associati) all'Associazione i fondatori, che hanno partecipato alla costituzione, e i soci che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, accettando le disposizioni dello statuto dell'Associazione e le disposizioni del consiglio direttivo, hanno richiesto di aderirvi successivamente alla costituzione stessa, previo accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo. Il numero dei soci è illimitato. -----

b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

c) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. -----

d) Chi intende aderire all'Associazione deve quindi rivolgere, previo versamento anticipato del contributo associativo minimo stabilito per l'adesione, espressa domanda al consiglio direttivo recante la precisazione delle motivazioni dell'adesione e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti e dei programmi stabiliti dal consiglio direttivo; Tutti i dati personali raccolti saranno riservati ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio e salvo diniego motivato. -----

e) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. -----

f) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare mediante raccomandata a.r. la sua volontà di recesso dall'Associazione stessa; tale recesso non dà alcun diritto di restituzione dei versamenti effettuati dal socio a favore dell'Associazione ed ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. -----

g) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale e associativa ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni e delle linee programmatiche stabilite dal consiglio direttivo. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione non dà alcun diritto di restituzione dei versamenti effettuati dal socio a favore dell'Associazione ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica mediante raccomandata a.r. del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire, entro lo stesso termine di efficacia della deliberazione di esclusione, mediante raccomandata a.r., al giudizio dell'assemblea e conseguentemente l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea stessa. -----

h) attività svolte dai soci a favore e per il raggiungimento dei fini dell'Associazione sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute. -----

Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori subordinati o av-

valersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. -----

ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea degli aderenti all'Associazione, il consiglio direttivo e il presidente del consiglio direttivo. L'ordinamento interno dell'Associazione è definito secondo criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive, rinnovabili e assumibili da tutti gli associati maggiori di età. -----

ART 7. ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI -----

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione e le sue delibere, prese in conformità allo statuto e ad eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. -----

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre: -----

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e dell'Organo di Controllo, laddove richiesto dalla legge; -----

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; -----

- delibera sulle modifiche al presente statuto; -----

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; -----

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; -----

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; -----

- delibera sulla altre questioni che siano riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge. -----

3. L'assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti o da almeno due consiglieri. -----

4. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti -----

5. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. Ogni associato potrà essere portatore di massimo due deleghe. -----

6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati in assemblea. -----

7. L'assemblea ordinaria o l'assemblea straordinaria con avviso di convocazione contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, che deve essere spedito o consegnato per lettera, notiziario periodico, fax o posta elettronica ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve, negli stessi termini, essere esposto nella sede dell'Associazione. -----

8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere o da un altro socio su designazione a maggioranza dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario. Il segretario può anche non essere socio. Le delibere dell'assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio, ove richiesto. --

9. L'assemblea ordinaria: -----

- predetermina il numero dei componenti ed elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e nell'ambito dei Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere; -----

- approva il bilancio consuntivo; -----

- delibera sulle direttive generali e sui regolamenti interni delle attività dell'Associazione. -----

10. L'assemblea straordinaria: -----

- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; -----

- delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci; -----

- nomina i liquidatori. -----

ART. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO -----

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica 3 (tre) anni. Sono eleggibili i soci di maggiore età regolarmente iscritti all'Associazione e possono essere rieletti. Se un consigliere, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. -----

2. Il Presidente deve riunire il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno, per la predisposizione del bilancio dell'Associazione e comunque quando ne faccia richiesta qualsiasi consigliere. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione del consiglio direttivo. La convocazione per le riunioni del Consiglio Direttivo è fatta con preavviso di almeno sette giorni salvo il caso di convocazione urgente, nel quel caso è sufficiente il preavviso di un giorno. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia. Il mandato di Consigliere è strettamente personale, per cui non è ammessa la rappresentanza. Le delibere del consiglio direttivo vengono approvate quando sono prese con i 2/3 (due terzi) dei voti. -----

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione, con l'unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri diversi dal presidente, congiuntamente o disgiuntamente. -----

4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. -----

ART. 9: PRESIDENTE -----

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del consiglio stesso. -----

2. Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinari amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

ART. 10: VICE-PRESIDENTE -----

I Vice-Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi

sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. -----

ART. 11: IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

a) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. -----

b) Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione. -----

c) Al segretario ed, in sua vece, al tesoriere è demandato il compito specifico di apertura, gestione e chiusura di un conto corrente postale e/o di un c/c bancario quale strumento finanziario dell'associazione stessa. -----

In concerto con il tesoriere, il segretario dovrà fornire dettagliata documentazione sui movimenti finanziari, economici e patrimoniali, per i quali dovrà essere chiara la congruità con le finalità statutarie dell'Associazione ad ogni riunione del consiglio direttivo. Nel caso la maggioranza del consiglio direttivo dissenta sull'operato del segretario, il presidente, a sua discrezione, potrà immediatamente revocare l'incarico specifico al segretario: tutte le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal presidente stesso, che le manterrà fino alla nomina del nuovo segretario che dovrà avvenire non oltre 30 giorni. -

ART. 12: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione. -----

ART. 13: TESORIERE -----

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. -

ART. 14: BILANCIO CONSUNTIVO -----

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

2. Entro il 15 (quindici) aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato dal presidente per la predisposizione del bilancio consuntivo (economico e/o finanziario, secondo i principi raccomandati dalle professioni contabili, comunque corredato dalla relazione sociale sul perseguimento delle finalità istituzionali) dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. -----

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. -----

ART. 15: AVANZI DI GESTIONE -----

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività e utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale. -----

2. L'Associazione ha quindi l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse o accessorie. -----

ART. 16: SCIoglimento -----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il

suo patrimonio che residua dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

ART. 17: LEGGE APPLICABILE -----

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel Testo Unico del Terzo Settore, nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.

F.to Andrea Perissinotto -----

F.to Michelangelo Casciano Notaio -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDAT-
TO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL
D.LGS 82/2005.

PIAZZOLA SUL BRENTA, DATA DELLA FIRMA DIGITALE.